

DELIBERA N. 226/19/CONS
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VERSO IL SOLE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO VIA SATELLITE “MEDYA HABER”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 32, COMMA 5,
DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 22/18/DCA - PROC. 2717/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio 7 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS, del 15 maggio 2019, recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’*hate speech**”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Consiglio Superiore della Radio e della Televisione Turco, di seguito *RTÜK*, ha segnalato, con note acquisite ai prot. nn. 0011827 e 0016800 del 19 febbraio e del 12 marzo 2018 di questa Autorità, un collegamento tra quanto trasmesso, nei giorni 24 e 31 ottobre 2017, 2, 3, 8 novembre 2017 e dal 1° al 16 dicembre 2017, sul servizio di media audiovisivo via satellite “*Medya Haber*” e l’organizzazione denominata *PKK*.

In particolare, il *RTÜK*, nell’evidenziare come l’organizzazione del *PKK* rientri nella lista delle organizzazioni terroristiche stilata dal Consiglio dell’Unione Europea, ha lamentato che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sul servizio di media audiovisivo “*Medya Haber*” l’esaltare le azioni poste in essere dalla predetta organizzazione, di fatto, miri a sostenere la propaganda a danno dell’integrità della Repubblica Turca e, quindi, a incitare alla violenza ovvero a provocare sentimenti di razzismo e di odio in violazione dell’art. 7 della Convenzione sulla Televisione Transfrontaliera del Consiglio d’Europa.

La Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità, nel rilevare in allegato alla predetta segnalazione alcuni *files* contenenti la registrazione della sopra menzionata programmazione televisiva in lingua curda, con nota prot. n. 0032663 del 17 aprile 2018, ha richiesto al Tribunale ordinario di Roma di individuare il nominativo di un traduttore/interprete, affinché provvedesse alla traduzione di quanto trasmesso.

Successivamente, una volta acquisiti i nominativi dei traduttori/interpreti di cui sopra e richiesta alla Questura di Roma pronta collaborazione ai fini dell’espletamento dell’attività di traduzione in lingua italiana della succitata programmazione televisiva, con nota acquisita al prot. n. 0131372 del 18 settembre 2018 di questa Autorità, la Questura di Roma stessa ha trasmesso la documentazione inerente alla traduzione *de qua*.

Una volta completata la ricostruzione dei fatti e provveduto all’esatta qualificazione giuridica della fattispecie segnalata, la predetta Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità ha accertato, contestato e notificato - Cont. n. 22/18/DCA - Proc. 2717/ZD - in data 12 novembre 2018, alla società Verso Il Sole S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo via satellite “*Medya Haber*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 24 e 31 ottobre 2017, 2, 3, 8 novembre 2017 e dal 1° al 16 dicembre 2017.

In particolare, è stato accertato e contestato che la programmazione televisiva messa in onda sul predetto servizio di media audiovisivo fosse riconducibile alla nozione di “*incitamento all’odio*”, di cui all’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05, in quanto si era caratterizzata per la diffusione di immagini, nonché di dichiarazioni dirette a incitare la risoluzione delle divergenze tra il popolo curdo e la Repubblica Turca mediante il sostegno all’operato dell’organizzazione denominata *PKK* ricompresa nell’apposito “*elenco delle persone, dei gruppi e delle entità*” aggiornato dal Consiglio dell’Unione Europea relativamente all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha esperito, in data 18 e 20 dicembre 2018, accesso agli atti.

La parte, successivamente, nel presentare appositi scritti difensivi acquisiti al prot. n. 0059351 del 12 febbraio 2019 di questa Autorità, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue.

“Medya Haber è una televisione commerciale indipendente, il cui obiettivo è quello d’informare la platea dei suoi spettatori (preponderatamente curdi) delle vicende sociali, politiche ed economiche che riguardano l’area cruciale del Medio Oriente. Nell’intera programmazione di Medya Haber TV non vi è alcuna situazione che possa essere considerata un crimine contro i principi acquisiti a livello internazionale riguardo alla libertà di stampa e d’opinione”.

Al riguardo, la società Verso Il Sole S.r.l. elenca una serie di “*dichiarazioni e prese di posizioni di osservatori internazionali riguardanti il rispetto e la tutela della libertà di stampa e d’espressione in Turchia*”.

Inoltre, la parte evidenzia che «*le trasmissioni dei canali televisivi di Med Nuce TV e News Channel TV, irradiate tramite il satellite Hotbird appartenente al gestore francese Eutelsat, nonostante le accuse del RTUK che li definisce canali affiliati ad una “organizzazione terroristica”, non sono state bloccate oppure chiuse. [...] Il canale Medya Haber TV è totalmente indipendente e non è la continuazione di altri organi come preteso dal RTUK; è una televisione del tutto nuova, con suoi programmi personale e dirigenza autonoma. La parte del palinsesto in comune con altre TV consiste nelle trasmissioni e nelle notizie sul Kurdistan e riguardanti il popolo curdo; questi argomenti non interessano i giornali e le TV turche che non li vogliono trasmettere. [...] la Corte Europea di Giustizia ha cancellato dalla lista delle organizzazioni terroristiche il PKK*».

Infine, nel corso dell’audizione tenutasi in data 21 febbraio 2019, la società Verso Il Sole S.r.l., nel riportarsi al contenuto degli scritti difensivi, ha affermato che il contenuto dei programmi televisivi oggetto di contestazione si sia configurato come vera e propria “*informazione giornalistica nei limiti delle garanzie normative. Di conseguenza quanto trasmesso non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05, in quanto rispetta la dignità umana di chiunque e non contiene alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

All'esito degli approfondimenti istruttori e prima di scendere nel merito della fattispecie segnalata e poi contestata, emerge l'esigenza di individuare, innanzitutto, il quadro normativo legislativo e regolamentare relativo ai criteri di determinazione della giurisdizione del c.d. *Paese di origine*, da applicare alla fattispecie in esame.

Come noto, la Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi prescrive che un servizio di media audiovisivo rispetti le norme dell'ordinamento giuridico e sia sottoposto alla giurisdizione di ciascuno Stato membro.

Ora, ciascun fornitore di servizi di media si considera stabilito, ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva 2010/13/UE, in uno Stato membro nei casi seguenti:

a) *“il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;*

b) *se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;*

c) *se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro”.*

In particolare, l'art. 2, comma 4, Direttiva 2010/13, nel riconoscere una sorta di competenza residuale nei confronti dei fornitori di servizi di media non soggetti alle disposizioni normative testé citate, stabilisce che questi siano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, qualora si avvalgono di un collegamento terra-satellite (*up-link*) situato in detto Stato membro e, nel caso non utilizzino tale collegamento terra-satellite, si avvalgano di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

La disposizione normativa testé citata è stata recepita dall'art. 1-bis, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, in forza del quale i predetti fornitori di servizi di media sono soggetti alla giurisdizione italiana sia nel caso in cui *“si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia”*, sia nel caso in cui *“si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana”*.

Alla luce della su esposta normativa comunitaria e nazionale, nonché ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 127/00/CONS, pertanto, con delibera n. 443/17/CONS la società Verso Il Sole S.r.l., avente la propria sede legale in Italia, è stata autorizzata alla diffusione del programma televisivo via satellite denominato *“Medya Haber”*.

Tanto premesso, nel merito, come di seguito argomentato, la programmazione televisiva segnalata non ha orientato, in modo illecito, il comportamento dei telespettatori, infondendo

negli stessi un sentimento violento contro determinate istituzioni pubbliche e partiti politici, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05.

Si rileva, innanzitutto, che i programmi televisivi in esame hanno ad oggetto eventi obiettivamente emergenti dalla realtà fenomenica, che l'organo d'informazione registra e riferisce come effettivamente percepiti.

Quanto trasmesso, inoltre, è giustificato da un'esigenza di informazione socialmente apprezzabile, in quanto avente ad oggetto eventi che rivestono, in quello specifico contesto geografico, interesse pubblico a informare e a essere informati in virtù della loro oggettiva notorietà.

Talvolta, i fatti trasmessi, riportati nella loro forma narrativa più elementare, sono accompagnati da interviste, che appaiono utili alla migliore comprensione della notizia stessa fornita ai telespettatori.

Nonostante la disposizione costituzionale - art. 21 Cost. - faccia riferimento alla manifestazione "*del proprio pensiero*", l'attività interpretativa della Corte costituzionale ha portato a includere in tale espressione anche "*la semplice affermazione di un fatto e la diffusione di una notizia*" (Corte cost. sentenza n. 94/1977): "*il ius narrandi è infatti il diritto di trasmettere notizie e riferire pensieri prevalentemente altrui; è ovvio che la libertà di pensiero comprenda anche quelle di riferire il pensiero altrui, come fatto, o avvenimento della vita*" (Libertà di manifestazione del pensiero di P. Barile, 1975, 34).

Nella vicenda segnalata, le varie interviste si presentano, infatti, come pura e semplice illustrazione del pensiero dell'intervistato, nel senso che l'intervistatore si limita a riprodurre, senza modifiche, alterazioni o commenti personali, quanto proferito dal soggetto intervistato. Nel corso della trasmissione dei programmi televisivi sopra indicati non può negarsi che, oltre alla cronaca, la critica politica si fondi sulla rappresentazione di fatti, così come accaduti.

Al riguardo, giova rammentare che l'esercizio del diritto di critica politica, che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente di parte, ossia non obiettivi, in quanto ineludibili espressione del retroterra culturale e formativo di chi li pronuncia, consente, tra l'altro, il ricorso all'utilizzo di frasi forti, irriverenti o a forte impatto emotivo, per condannare e per criticare i programmi elaborati e le azioni poste in essere dagli avversari politici e dai protagonisti delle istituzioni; l'estensione del diritto di critica politica è tanto maggiore, quanto più elevate sono le funzioni pubbliche ricoperte dalla persona o dall'istituzione criticata e la liceità delle affermazioni deve ammettersi, quando esse siano manifestazione non di malanimo personale, ma di polemica politica.

Nel corso della messa in onda dei programmi televisivi in esame, infatti, si trasmettono immagini e dichiarazioni pertinenti ai temi in discussione, volte non a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale - odio - ma, piuttosto, a criticarne i programmi e le azioni politiche.

Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che la libertà di espressione "*vale non solo per le informazioni o idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, indignano o turbano lo Stato o una qualsiasi parte della popolazione. Così vogliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali*

non vi è una società democratica” (23 settembre 1998, ric. N. 24662/94 Lehideux et Isorni c. Francia).

A sua volta, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea precisa che “*l’art.10 - della CEDU - non vale solo per le informazioni o le idee che sono favorevolmente accolte o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, scuotono o disturbano lo Stato o un qualunque settore della popolazione*” (sentenza 7 dicembre 1976 nel caso Handyside c. Regno Unito).

Nella vicenda in esame, considerato che la trasmissione di interviste ovvero di discorsi resi in pubblico anche da esponenti dell’organizzazione denominata *PKK*, nel corso dei quali sono rilasciate dichiarazioni particolarmente severe e aspre, trae le proprie premesse da una prospettazione dei fatti così come avvenuti e, inoltre, in relazione alla qualità dei soggetti intervistati, coinvolti in quel determinato ambiente sociale, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui si svolge, detta trasmissione è da considerarsi scriminata in forza dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Per tali motivi, quella determinata intervista ovvero quel determinato discorso, così come mandati in onda, finiscono per presentare indubbi profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere l’interesse del telespettatore a essere informato rispetto alla posizione soggettiva del soggetto destinatario delle affermazioni in essi contenute.

Ora, quand’anche si ritenesse che i programmi televisivi in esame e, in particolare, le interviste e i discorsi proferiti da esponenti dell’organizzazione denominata *PKK* andati in onda, non si limitino solo a sollecitare un’attività di mero pensiero, ma costituiscano un incitamento all’azione o, comunque, “*l’eccitamento di uno stato emotivo passionale*”, la condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo “*Medya Haber*” rientra, assolutamente, nel concetto di *libera manifestazione del pensiero*.

Infatti, sebbene il mezzo televisivo si caratterizzi per la maggiore capacità di persuasione sul pubblico grazie alla sua maggiore attitudine a penetrare nella sfera privata dei telespettatori con un’immediatezza e con una forza di suggestione non paragonabili a quelle degli altri mezzi di comunicazione, tuttavia, nella vicenda in esame, i programmi televisivi trasmessi finiscono per veicolare, mediante espressioni capaci anche di determinare stati emotivi o passionali non fondati, però, su un sentimento violento - *odio* - un forte dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico.

Nella vicenda segnalata, quindi, rilevato che la condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo è assunta dal punto di vista del contenuto del messaggio espresso - diritto di cronaca e di critica - e degli eventuali ulteriori effetti che l’espressione del messaggio ha, o può avere, nel mondo esterno - incitamento all’azione -, una restrizione della libertà d’espressione, a causa del solo fatto che l’opinione veicolata rappresenti l’idea di un dissenso politico rispetto a un sistema di valori più diffusi - Repubblica turca - non riconducibili, cioè, alla titolarità, di una comunità minore - comunità curda - contrasterebbe con gli stessi fondamenti della garanzia di cui all’art. 21 Cost., finendo per pregiudicare la libertà di espressione stessa nel suo stesso contenuto essenziale.

In particolare, anche nei momenti di messa in onda di dichiarazioni e, in genere, di messaggi inneggianti alle gesta dell’organizzazione denominata *PKK*, non si rinviene, infatti, la propalazione di un’ideologia irrispettosa di valori etici e politici, tale da configurare la

fattispecie dell'*incitamento all'odio, a fortiori ratione* in quanto la stessa non è indirizzata a influenzare l'opinione pubblica ai fini della commissione di atti terroristici, che, dunque, tendano alla distruzione di legittime istituzioni politiche ovvero di una determinata comunità statale.

Riguardo a quest'ultimo punto, giova evidenziare che nella causa T 316/14 *Kurdistan Workers' Party (PKK) contro Consiglio dell'Unione europea* il Tribunale dell'Unione Europea - Terza Sezione ampliata - con sentenza del 15 novembre 2018 ha annullato i regolamenti di esecuzione e le decisioni del Consiglio dell'Unione Europea contenenti misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo contro determinate persone ed entità, tra il 2014 e il 2017, nella parte che hanno riguardato il gruppo denominato *PKK*.

In altri termini, l'organizzazione denominata *PKK*, a seguito della decisione adottata dal Tribunale dell'Unione Europea testé menzionata, non è da considerarsi più inclusa, nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2017, nell'apposito elenco delle persone o delle entità coinvolte in attività terroristiche.

Allo stato degli atti, quindi, le argomentazioni poste a fondamento della contestazione n. 22/18/DCA - PROC. 2717/ZD, con particolare riferimento all'incitamento rivolto al pubblico a partecipare alle iniziative e all'attività svolte da un'organizzazione, comunque, ricompresa nell'apposito "*elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1*" della Decisione 2016/1136 del 12 luglio 2016 del Consiglio dell'Unione Europea, risultano essere del tutto incompatibili con la decisione presa dal Tribunale dell'Unione Europea, in quanto le questioni giuridiche esaminate e risolte dall'Organo di giustizia comunitaria hanno comportato un mutamento significativo del quadro normativo comunitario nel periodo di riferimento sopra citato.

In ordine agli "*effetti giuridici prodotti dalla sentenza del Tribunale europeo n. 316/14*" il Consiglio di questa Autorità, nella riunione del 5 aprile u.s., ha richiesto al Servizio Giuridico approfondimenti istruttori, disponendo, così, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di cui all'art. 6, comma 1, del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".

Il suddetto Servizio, con parere prot. n. 0213950 del 17 maggio 2019, ha precisato quanto segue.

"Da un punto di vista tecnico-giuridico, la sentenza relativa alla causa T 316/14 è pienamente efficace e ciò nonostante la pendenza dell'impugnativa innanzi alla Corte di giustizia. Per l'effetto, avendo essa efficacia retroattiva, il PKK, rationae temporis, non sarebbe da considerarsi alla stregua di un'organizzazione terroristica nel periodo di trasmissione del servizio "incriminato". Ciò precluderebbe in radice ogni valutazione relativa alla ricorrenza, nel caso della trasmissione Medya haber, della fattispecie tutelata all'art. 32 comma 5 del TUSMAR che abbia a presupposto la natura terroristica del PKK". Inoltre, "*indipendentemente dall'attualità o meno dell'inserimento del PKK negli elenchi delle organizzazioni terroristiche, la sola connotazione eversiva del gruppo non è elemento di per sé sufficiente a ritenere violato il divieto di diffusione di forme di incitamento all'odio e, quindi, a giustificare l'applicazione della relativa sanzione [...], dovendo l'Autorità*

analizzare i contenuti trasmessi al fine di verificare che questi (e non i soggetti da cui essi promanano) rispett(i)no la dignità umana e non conteng(a)no alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità (cfr. art. 32, comma 5)” e che, quindi la fondatezza della proposta della Direzione competente debba essere “valutata non tanto in funzione della natura terroristica o meno del PKK, quanto piuttosto dell’eventuale connotazione eversiva dei contenuti trasmessi da Medya Haber”.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la società Verso Il Sole S.r.l. non è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05, in quanto i fatti, così come rappresentati nel corso della trasmissione dei programmi televisivi segnalati, non sono da considerarsi riconducibili alla nozione di “*incitamento all’odio*”;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell’art, 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2717/ZD avviato nei confronti della società Verso Il Sole S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo via satellite “*Medya Haber*” per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci